

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 08/12/1956

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14/06/1957

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/1978

INDICE

TITOLO I – DELLA POLIZIA RURALE	pag.	3
Art. 1	pag.	3
Art. 2	pag.	3
Art. 3	pag.	3
Art. 4	pag.	3
Art. 5	pag.	3
TITOLO II		
CAPO I – TUTELA DELLA PROPRIETA' CAMPESTRE	pag.	4
Art. 6	pag.	4
Art. 7	pag.	4
Art. 8	pag.	4
Art. 9	pag.	4
Art. 10	pag.	4
Art. 11	pag.	5
Art. 12	pag.	5
Art. 13	pag.	5
Art. 14	pag.	5
Art. 15	pag.	5
CAPO II – DEI PASCOLI	pag.	5
Art. 16	pag.	5
Art. 17	pag.	6
Art. 18	pag.	6
Art. 19	pag.	6
Art. 20	pag.	6
Art. 21	pag.	6
Art. 22	pag.	6
Art. 23	pag.	7
Art. 24	pag.	7
Art. 25	pag.	7
Art. 26	pag.	7
Art. 27	pag.	7
CAPO III – DELL'INDUSTRIA DI LATTE	pag.	8
Art. 28	pag.	8
Art. 29	pag.	8
TITOLO III		
CAPO I – DELLE STRADE ED ACQUE PUBBLICHE	pag.	8
Art. 30	pag.	8
Art. 31	pag.	8
Art. 32	pag.	8
Art. 33	pag.	8
Art. 34	pag.	9
Art. 35	pag.	9
Art. 36	pag.	9

Art. 37	pag.	9
Art. 38	pag.	9
Art. 39	pag.	9
Art. 40	pag.	9
Art. 41	pag.	10
Art. 42	pag.	10
Art. 43	pag.	10
Art. 44	pag.	10
Art. 45	pag.	10
CAPO II – DELLE PIANTE E DEL BESTIAME	pag.	10
Art. 46	pag.	10
Art. 47	pag.	11
Art. 48	pag.	11
Art. 49	pag.	11
Art. 50	pag.	11
Art. 51	pag.	11
Art. 52	pag.	12
Art. 53	pag.	12
Art. 53 bis	pag.	12
CAPO III – DELLE CASE COLONICHE	pag.	12
Art. 54	pag.	12
Art. 55	pag.	12
Art. 56	pag.	13
Art. 57	pag.	13
Art. 58	pag.	13
Art. 59	pag.	13
Art. 60	pag.	13
Art. 61	pag.	13
Art. 62	pag.	13
TITOLO IV – PENALITA'	pag.	14
Art. 63	pag.	14
Art. 64	pag.	14
Art. 65	pag.	14
Art. 66	pag.	14
DISPOSIZIONI FINALI	pag.	14
Art. 67	pag.	14
Art. 68	pag.	14

TITOLO I DELLA POLIZIA RURALE

ART.1

Scopo del servizio di polizia rurale è di assicurare, nel territorio del comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalle disposizioni emanate da altri Enti autorizzati per l'interesse in genere della cultura agraria, nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed incremento dell'agricoltura.

ART.2¹

Il Sindaco dirige il servizio di polizia rurale coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di polizia municipale. Il servizio viene effettuato dagli agenti giurati delle società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e circoscrizioni.

ART.3

Le guardie campestri e gli agenti rurali delle società legalmente costituite sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri funzionari e agenti per il regolare adempimento dei servizi che riguardano la polizia rurale

ART.4

Per le operazioni di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti devono attenersi alle prescrizioni del codice di procedura penale. All'infuori dei casi di flagrante e quasi flagrante reato gli agenti e i funzionari non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di un mandato scritto dal Sindaco, che lo potrà emettere dopo aver osservate le norme e le forme di cui gli articoli 267 e 333 del codice di procedura penale e dell'art.9 del D.L. 20 gennaio 1944, n.45.

ART.5

Oltre ai poteri che ai sensi dell'art.55 del T.U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383, gli sono attribuiti, e demandata al Sindaco la facoltà di emettere ordinanze ai sensi del art.76 della legge 20 marzo 1865, n.2248 allegato F.

¹ Articolo così modificato con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

TITOLO II
CAPO I
TUTELA DELLA PROPRIETA' CAMPESTRE

ART.6

Il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari, è vietato ai non aventi diritto. Chi è autorizzato al passaggio nei fondi altrui deve praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

ART.7

Nei fondi altrui il diritto di passaggio con bestiame sia sciolto che aggiogano, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio0 stesso.

ART.8

Nei fondi di proprietà altrui l'esercizio della caccia è regolato dalle disposizioni del codice civile, del codice penale e dalle leggi particolari che la contemplano.

ART.9

La piantagione di alberi, viti e siepi ai confini di ogni proprietà, non latistante a strade, il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, debbono eseguirsi sotto l'osservanza delle disposizioni previste per tale materia dal codice civile. Per le piantagioni di pioppi devonsi osservare le disposizioni di cui all'art.54 bis.

ART.10

Nelle campagne è vietata l'accensione di fuochi a distanza minore di 100 metri dall'abitato, degli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro dispositivo di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

In caso di incendio, ogni cittadino ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Sindaco o i vigili del fuoco o il Comando carabinieri.²

Gli incendi boschivi dovranno essere segnalati tempestivamente al Comando Stazione Forestale più prossimo oppure al Sindaco che ne darà subito comunicazione al Comando Stazione Forestale ed a quello dei carabinieri.³

² Comma così modificato con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

³ Comma così modificato con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

ART.11

Per spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto, occorre il consenso del proprietario.

Salvo il caso in cui il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta, agli agenti interessati.

ART.12

Senza il preventivo permesso dal proprietario è vietato a chiunque di impossessarsi dei frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinati con strade soggette al pubblico transito.

I frutti medesimi appartengono al proprietario delle piante stesse.

ART.13

Per l'allevamento dei bachi da seta è necessario dare preavviso all'ufficio municipale denunciando la relativa partita ed osservare le **prescrizioni**⁴ della legge 14 giugno 1928, n. 1379.

ART.14

Dalle assunzioni di bestiame a soccida semplice deve essere informato l'ufficio comunale al quale occorre denunciare la qualità e il numero dei capi presi per l'accrescimento

ART.15

Le persone che vengono sorprese dagli agenti di polizia in campagna, con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificare la provenienza degli oggetti, possono essere "fermate" dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 238 al D.L. 20 gennaio 1944, n. 45, e accompagnate all'ufficio di polizia municipale per gli accertamenti del caso.

Capo II DEI PASCOLI

ART.16

Sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, il pascolo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, in ogni altro caso il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

⁴ Così modificato con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

ART.17

Il pascolo è vietato per il bestiame di qualunque sorta lungo i cogli stradali, le scarpate e i fissi laterali.

ART.18

Il bestiame incustodito che viene sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi comunali o proprietà privata o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

ART.19

Durante il pascolo il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci ed il numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

ART.20

Durante le ore di notte il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART.21

Salva l'osservanza delle disposizioni prefettizie riguardanti gli spostamenti delle mandrie e dei greggi per la modificazione e demontificazione, i conducenti di bestiame (pastori, caprai, ecc.) transitanti nel Comune, devono denunciare all'ufficio comunale entro due giorni dall'arrivo al fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso il godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza.

ART.22⁵

I godimenti di capre, sono tenuti a fare la denuncia all'ufficio comunale.

Le capre non possono essere ammesse al pascolo nei boschi e nei territori cespugliati, senza espressa licenza del Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e la indicazione dei boschi e dei terreni cespugliati in cui sia stato autorizzato dai competenti organi forestali e tecnici l'esercizio del pascolo caprino.

⁵ ⁵ Articolo così modificato con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

ART.23

I conducenti ed i proprietari di mandrie e greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene, del regolamento di polizia veterinaria e della altre norme igienico-sanitarie e tecniche debitamente emanate.

ART.24

I conducenti ed i proprietari e gregge che, con la loro condotta, si rendono sospetti oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica o per la sicurezza morale, saranno denunciati all'autorità di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

ART.25⁶

L'esercizio del pascolo nelle proprietà private è soggetto all'osservanza delle leggi forestali e dei relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà dei Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei beni.

ART.26⁷

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e regolamento in vigore (legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, modificata con R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23 e regolamento 16 maggio 1926, n. 1126), del regolamento provinciale sulle prescrizioni di massa e di polizia forestale.

ART.27⁸

È vietato il commercio ambulante di piante e parti di piante.

Alle persone che commerciano o trasportano "alberi di natale", è fatto obbligo di munirsi di uno speciale permesso rilasciato dall'autorità forestale dopo aver accertata la legittima provenienza delle piante.

⁶ Articolo così modificato con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

⁷ Articolo così modificato con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

⁸ Articolo così sostituito con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

Capo III DELL'INDUSTRIA DI LATTE

ART.28

Chi intende esercitare l'industria del latte deve, quindici giorni prima, darne la partecipazione alle autorità comunali per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'ufficio sanitario.

ART.29

Gli esercenti l'industria del latte devono osservare le disposizioni del regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché per quanto interessano, le norme del regolamento comunale d'igiene e di polizia urbana.
In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 marzo 1928, per la lotta contro le mosche.

TITOLO III Capo I DELLE STRADE ED ACQUE PUBBLICHE

ART.30

Sulle strade comunali, consorziali e vicinali è vietato di fare opere, depositi, ingombri in modo da pregiudicare il libero transito o alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.
È pure vietato di trasportare a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione che compromettano il buono stato delle strade e danneggino il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, cogli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

ART.31

Nelle pubbliche strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed il numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.
Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

ART.32

L'abbeveramento del bestiame è vietato nei fossi e canali laterali alle strade a meno che non esistano appositi abbeveratoi costruiti dietro il consenso della competente autorità.

ART.33

Lungo le strade i greggi e le mandrie non possono sostare e devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella.

Di notte devono essere preceduti e seguiti da una persona munita di fanale acceso.

ART.34

L'espurgo dei fossi lungo le strade comunali e rurali deve essere eseguito a cura e spese degli utenti, dei consorzisti e dei privati tenutivi per consuetudine, una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

ART.35

Chiunque abbia acquistato il diritto di attraversare le strade, con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico del Comune.

ART.36

Per la piantagione degli alberi, siepi, lateralmente alle strade, e la coltura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli art. 69 e 71 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

ART.37

È fatto obbligo ai proprietari di fondi di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo che si possa avere la visuale sempre aperta.

Particolare obbligo incombe a riguardo di proprietari di fondi limitrofi ai tratti di strade in curva.

In caso di trascurata da parte del proprietario o di sua inadempienza o do chi per esso nel termine prescritto dal Comun, l'Amministratore farà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART.38

I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare luogo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

ART.39

Alla polizia stradale sono inoltre applicabili le disposizioni del T.U. 8 dicembre 1933, n. 17410.

ART.40

Non possono essere introdotte variazioni o innovazioni nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali ancorché instabili diano luogo ad alterazione del libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

ART.41

Le derivazioni abusive sono vietate. Così pure le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbrucciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai riparti o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinati alla sorveglianza e custodia delle acque.

ART.42

È possibile di contravvenzione, salvo le maggiori penalità previste nelle leggi, chi inquina l'acqua delle sorgenti come dei corsi sia pubblici che privati col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

ART.43

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione di acqua sulle medesime, ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un doppio riparo.

ART.44

La pulizia degli abbeveratori deve essere costante e regolare.

È vietato di lavare in essi il bucato o di introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

ART.45

Gli abbeveratoi per animali devono esser indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico, e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Capo II DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ART.46

Rilevando o ricevendo denunce della comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi ed altri insetti dannosi alla campagna, l'autorità deve uniformarsi alle norme sancite dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, relativa alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari, nonché alla costituzione dei consorzi facoltativi ed obbligatori tra i proprietari interessati.

ART.47⁹

Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura od a piante forestali, l'Autorità comunale, d'intesa con il commissario Fitopatologico e con l'Autorità Forestale competente per territorio, impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18.06.1931, n. 987, e quelle approvate con R.D. 12.10.1933 e modificato con R.D. 2.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, conduttori a qualsiasi titolo, coloni ed altri, comunque interessati all'Azienda, di denunciare alle Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante e all'Autorità Forestale, la comparsa di insetti, animali nocivi, diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART.48¹⁰

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno asportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infezione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Quale misura preventiva contro la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granturco devono essere bruciati o egualmente disfatti non oltre il mese di marzo.

ART.49¹¹

È fatto obbligo a che sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di darne preventivo all'Autorità Comunale e di sistemare, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "CAMPO O PRATO AVVELENATO".

ART.50

Salva l'osservanza delle speciali disposizioni che fossero emanate per la cattura del passero e di altre specie di uccelli che recano danno ai raccolti, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli. È parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ART.51

Quando si verificano malattie infettive o diffusive del bestiame o sospette di esserlo, i proprietari o detentori di animali devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 264 del 1265 e del regolamento comunale di igiene.

⁹ Articolo così sostituito con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

¹⁰ Articolo così sostituito con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

¹¹ Articolo così sostituito con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

ART.52

Il seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffuse o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 o istruirsi annesse 20 giugno 1911, nonché alle norme del Regolamento comunale di igiene.

ART.53

Le stalle per il bestiame devono essere sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie.

È vietato tenere il pollaio nelle stalle.

ART.53 BIS¹²

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 892 del Codice Civile per le distanze da osservarsi per la piantagione di altri alberi, per la piantagione di alberi di alto fusto e pioppi dovranno essere osservate le seguenti distanze, salvo accordo tra i confinanti, fermi restando i principi del codice civile:

- 1) m. 15 dal confine per piantamenti a filare unico ed a bosco o a piantamento completo da farsi vicino a terreni coltivati (prati, campi, vignati, ecc.);
- 2) m. 25 dai fabbricati;
- 3) m. 5 dai corsi d'acqua.

Capo III DELLE CASE COLONICHE

ART.54

Nelle abitazioni rurali e loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono corredarsi i tetti di grondaie in senso **orizzontale**¹³ e verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ART.55

La pulizia delle case coloniche deve essere accurata e costante. Le case devono essere munite di scale fisse e non devono aver alcuna comunicazione diretta col fienile o depositi d'altro combustibile, né con la stalla.

È vietato lanciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

¹² Articolo così aggiunto con dl CC n. 11 del 30/01/1978

¹³ Così modificato con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (ricepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

ART.56

La costruzione delle abitazioni deve essere eseguita in muratura con l'esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

ART.57

Alle aie, cortili, orti, annessi alle case rurali, deve essere data un'adeguata pendenza regolata in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

ART.58

Tutte le abitazioni devono essere fornite di latrina la quale, a mezzo di condotti impermeabili, deve sboccare in pozzi neri oppure in botti mobili, e, se si tratta di case isolate nella concimaia. Sono proibite le latrine nei cortili o altrove formate da riparti mobili o da recinti di fascine.

ART.59

I ricoveri di bestiame e le stalle con due o più bovini od equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle prescrizioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, n. 1682 e secondo le modalità del decreto prefettizio emanato in base al R.D.L. soprarichiamato, nonché degli articoli 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ART.60

Per la raccolta del legname fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Per quanto riguarda la raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti di fabbricati, di aree pubbliche e del letame, e la tenuta delle stalle, si dovranno osservare le norme contenute del D.M. 20.5.1928 e nella legge 23 marzo 1928 n. 858.¹⁴

ART.61

I cani a guardia della proprietà rurali, situate in prossimità delle strade, non possono di giorno essere lasciati liberi.

ART.62

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle

¹⁴ Comma così aggiunto con dl CC n. 23 del 14/06/1957 (recepimento modificazioni ex Giunta Provinciale Amministrativa)

leggi di P.S. 18 giugno 19314, n. 773, e del D.M. 31 luglio 1934, G.U. 28 settembre 1931, modificato con D.M. 12 maggio 1937 circa le “norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l’impiego ed il trasporto di oli minerali.

TITOLO IV PENALITA’

ART.63

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, ove non costituiscano reato completo dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli articoli 106, 107, 108, 109 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dell’art. 221 del Codice di procedura penale.

ART.64

Per l’accertamento, la conciliazione, le ammende, i proventi, ecc., relativi a contravvenzioni alle norme di polizia stradale si applicano le disposizioni contenute del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740. I contravventori alle disposizioni sull’industria del latte saranno pronti ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e dell’art.5 della legge 18 dicembre 1927, n. 2501, senza pregiudizio delle sanzioni previste nel Codice penale e dell’applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzioni, contemplate dal regolamento d’igiene

ART.65

Alle contravvenzioni commesse da persone soggette all’altrui potestà, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni previste in materia dell’art.196 del Codice penale.

ART.66

Gli agenti che hanno accertata la contravvenzione hanno diritto al terzo dei proventi introitati sulle penalità pecuniarie.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.67

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione delle Giunta provinciale amministrativa e la susseguente pubblicazione di cui al 3° comma dell’art.62 del T.U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall’art.21 della legge 9 giugno 1947, n.530.

ART68

Il presente regolamento è visibile in copia nell’ufficio di polizia municipale, nei giorni e nelle ore d’ufficio.